

**Tribunale di Castrovillari, Sentenza n. 718/2026 del 05-06-2026**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI**

Sezione civile #### lavoro - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa #### in funzione di GIUDICE del #### - ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note scritte promosso da #### nella qualità di legale rappresentante della società #### COSTRUZIONI di #### e C. S.a.s. -parte ricorrente

Avv. #### contro #### -parte resistente

Avv. ####

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data #### parte ricorrente ha proposto tempestiva opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. #### (n. Prot. INPS.####) e OI-#### (#### INPS.####) - emesse, rispettivamente, in forza degli atti di accertamento prot. n. INPS.#### e prot. n. INPS.#### - con le quali è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 10.000,00 a titolo di sanzione per violazione dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla #### 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali) riguardante l'annualità 2016.

Ha dedotto l'illegittimità delle ordinanze impugnate per omessa notifica degli accertamenti presupposti, l'intervenuta decadenza per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. 46/99, nonché la prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alla presunta violazione ai sensi dell'art. 28 L. 689/1991 ed il decorso del termine quinquennale di prescrizione della somma richiesta ex art. 3 lett. b) L. 335/95.

Si è costituito l'#### sollevando, in via preliminare, eccezione di incompetenza territoriale, poi resistendo alle argomentazioni avanzate da parte ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza.

Nelle note d'udienza del 4 luglio 2024, parte ricorrente ha inoltre contestato la determinazione degli importi dovuti ritenendo che, a fronte dell'omesso versamento indicato di 960,00 € avrebbe dovuto essere applicata, in virtù della normativa vigente, la sanzione minima di € 1.440,00 in luogo di quella comminata pari ad € 10.000,00.

La causa è stata istruita a mezzo acquisizione documentale.

Si rileva, preliminarmente, che il giudizio è stato correttamente incardinato davanti al Tribunale di Castrovillari adito, in virtù del criterio di cui all'art. 6, c. 2, D.Lgs. 150/2011, ai sensi del quale in caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione "#### si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione", che in questo caso è il luogo in cui ha sede la ditta individuale, di cui il ricorrente è legale rappresentante, che corrisponde al comune di #### Infatti, "In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile" (cfr. Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8754 del 4.4.2017).

Deve essere poi esaminata, in via assorbente, la doglianza attorea consistente nella decadenza degli accertamenti presupposti alle ordinanze impugnate in ragione del tempo trascorso.

Giova premettere, infatti, che l'erroneo richiamo normativo alla disciplina predisposta dall'art. 25 D.Lgs. 46/99 non preclude il vaglio della questione, in quanto spetta al giudice individuare la disciplina corretta applicabile ai fatti dedotti negli scritti difensivi (cfr. Cass. n. ####/2018; 11103/2020; Cass. ####/2022 secondo la quale «In virtù del principio iura novit curia di cui all'art.

113, comma 1, cod. proc. civ., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti»). Resta fermo che, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, essa deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte. Tanto si registra nella presente fattispecie in cui la ricorrente ha allegato, come era suo onere, l'anno di competenza delle ritenute omesse e la tardività degli accertamenti fondanti, lamentando che il mancato esercizio del diritto entro un termine prestabilito ne ha comportato l'estinzione.

Ciò precisato, deve osservarsi che le sanzioni amministrative portate dalle ordinanze ingiunzione opposte sono state irrogate dall'### ai sensi dell'art. 3 c. 6 D.Lgs. n. 8/2016, norma che, sostituendo l'art. 2 c. 1 bis D.L. n. 463/1983, convertito con L. n. 638/1983, ha depenalizzato parzialmente la fattispecie dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, prevedendo l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 qualora l'importo omesso non sia superiore ad euro 10.000 annui.

Nel giudizio de quo, in particolare, si verte in materia di illeciti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge di depenalizzazione, ai quali si applicano le disposizioni dello stesso D.Lgs. 8/2016 per espressa previsione dell'art. 8, "sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili" (art. 8, primo comma, citato).

Rispetto a tali fattispecie, il successivo art. 9 del D.Lgs. n. 8/2016, al primo comma, stabilisce che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data"; al comma 4 dispone: "###à amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti".

Tale ultima norma ricalca esattamente la previsione dell'art. 14 della ### n. 689/1981, legge generale di depenalizzazione, richiamata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 8/2016 che recita: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689".

In altri termini, l'art. 14, inserito nella ### del ### I della ### 689/1981 (espressamente richiamato dall'art. 6 citato) e l'art. 9 c. 4 D.Lgs. 8/2016 sono tra loro pienamente compatibili e si pongono in relazione di complementarità, per cui la norma generale integra quella speciale, laddove quest'ultima nulla dispone in ordine alle conseguenze del mancato rispetto dei termini di contestazione delle infrazioni.

Questa interpretazione (che, sebbene non univoca, è conforme a numerose pronunce della giurisprudenza di merito, tra cui Corte d'Appello di Catania n. 1010/2024; Corte d'Appello di Torino n.89/2023 e 188/2024; Corte d'Appello di Genova n. 215/2023; Corte d'Appello di Salerno 530/2023) trova, in primo luogo, conferma nella previsione dell'art. 23 D.L. n. 48/2023, che ha introdotto un'espressa deroga per le violazioni di cui all'art. 2, c. 1-bis D.L. 463/1983 commesse "per i periodi dal 1° gennaio 2023", per le quali "gli estremi della violazione devono essere

notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione". Se ne ricava, infatti, che, quando il legislatore ha voluto derogare alla previsione generale dell'art. 14, lo ha fatto espressamente.

In secondo luogo, l'interpretazione, cui si aderisce, ha trovato riscontro anche nella recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 7641 del 22 marzo 2025, che ha enunciato il seguente principio di diritto "il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.lgs. n. 8/2016, l'### deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'### alcuna attività istruttoria".

Come evidenziato dalla Suprema Corte, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, c. 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato, resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così Corte Cost. n. 151/2021).

Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9 c. 4 D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14 c. 2 L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr. fra le tante Cass. nn. 3796/1989; 10412/1997 e 7093/2003), la peculiarità dei casi in esame è data dal fatto che nessuna trasmissione degli atti è stata effettuata dall'autorità giudiziaria all'### di talché non appare possibile né riferirsi al dies a quo previsto dall'art. 9 c. 4 D.Lgs. n. 8/2016, né a fortiori a quello di cui all'art. 14 c. 2 L. n. 689/1981, dal momento che all'epoca dell'accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato.

La Cassazione ha reputato, perciò, di risolvere la questione negli stessi termini elaborati dalle ### in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle

prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge.

Nel caso specifico, deve, dunque, riconoscersi che il termine sia decorso a partire dal 6/2/2016, ossia da quando, intervenuta la depenalizzazione, l'### comunque avrebbe potuto motu proprio dar corso ai procedimenti sanzionatori mediante notifica delle violazioni, considerato, peraltro, che dagli stessi atti di accertamento delle violazioni si desume che le attività di verifica sono state compiute dall'### previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.

La circostanza dimostra, infatti, che tutti i dati erano già in possesso dell'### e che l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria. La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi ### - da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza - e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità, ragion per cui il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, con la conseguenza che le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'###. Deve, dunque, concludersi che le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983 commesse dalla ricorrente, effettuate in data ### (relate di notifica in allegati ###, risultano tardive rispetto al termine individuato dalla giurisprudenza di legittimità, cioè alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6 febbraio 2016) con conseguente estinzione delle obbligazioni di cui alle ordinanze emesse.

Ne consegue che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso debba ritenersi fondato e che debba essere accolto.

In merito alle spese di lite, in considerazione del recentissimo intervento della Cassazione con enunciazione del richiamato principio di diritto, dirimente ai fini della decisione della presente controversia, si ritiene giustificato accedere ad una loro compensazione.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del ### dott.ssa ### - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla le ordinanze ingiunzione nn. OI-### e OI-###; - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Castrovillari, 5 giugno 2026 Il Giudice del ### dott.ssa ### presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa ### - Addetta all'### il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/2024).